



Si ricorda che dal **01.03.2017 le DICHIARAZIONI D'INTENTO hanno piena validità nei rapporti con i fornitori purchè contengano il riferimento ad un importo massimo di fornitura in plafond**, quindi ogni esportatore abituale dovrà inserire nella casella 2 del modello, già al momento della presentazione/invio all'Agenzia delle Entrate, **l'importo massimo delle operazioni, acquisti o importazioni di beni e servizi, che intende effettuare senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, nei confronti di ogni fornitore.**

Si segnala, sia da parte delle aziende emittenti sia da parte dei fornitori riceventi, che è necessario prestare la massima attenzione a non superare gli importi di acquisti/ vendite in plafond, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di splafondamento relative.

Infatti, superato il limite indicato nella dichiarazione di intento, il fornitore non potrà più godere dell'esimente da sanzioni in quanto risulterà di fatto sprovvisto della dichiarazione di intento stessa per incapacienza sopravvenuta dell'importo.

Quindi, per potere acquistare in plafond oltre l'importo dichiarato, il cliente dovrà emettere una nuova e successiva dichiarazione di intento.

Riepilogo fasi operative,

- L'esportatore abituale deve:

- 1) registrare la dichiarazione di intento emesse su apposito registro (cartaceo/meccanografico);
- 2) trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica;
- 3) consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

- il fornitore dell'esportatore abituale, invece, deve:

1. **verificare** subito l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento e contestualmente **registrare** le dichiarazioni di intento ricevute su apposito registro (cartaceo/meccanografico);
2. Indicare sulla fattura emessa sia il numero di protocollo del dichiarante (esportatore abituale) sia quello assegnato (v. punto 1. ad es. "operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da Vostra dichiarazione di intento numero /2018, da noi protocollata al numero .../2018".
3. riepilogare ed elencare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale;

MONITORAGGIO UTILIZZO PLAFOND: La difficoltà di determinare in anticipo l'ammontare del plafond da spendere ha suscitato molti interrogativi e richieste di chiarimenti da parte degli operatori.

L'Agenzia delle Entrate invita gli operatori a verificare e tenere monitorato l'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione in modo che non ecceda il valore indicato nel campo 2 del modello, nella sezione "dichiarazione" in quanto tale importo rappresenta l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.

A tale riguardo l'AdE ha fornito nel 2016 alcune risposte, specificando che:

- è ammessa l'indicazione, nel campo 2 della dichiarazione d'intento, di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio *plafond* che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore;
- se l'esportatore intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivamente indicato deve produrre una nuova dichiarazione indicando un ammontare ulteriore;
- le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche qualora l'ammontare complessivo superi il plafond disponibile ed in quest'ultima circostanza, non sono comunque previste conseguenze a carico del soggetto che emette la dichiarazione d'intento posto che il plafond si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto indicato sul modello, ma deve essere attentamente monitorato l'importo degli acquisti in modo da evitare splafondamenti (lo



Studio consiglia di suddividere l'importo del plafond tra i fornitori in modo adeguato mantenendo anche un congruo margine, sempre al fine di evitare splafonamenti);

- qualora sia già stata presentata la dichiarazione IVA è necessario barrare l'apposita casella, in caso contrario occorre indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond;
- per le operazioni di estrazione dai depositi IVA in vigore dal 01/04/2017 si utilizzeranno gli stessi modelli validi dal 01 marzo 2017 e si seguiranno le stesse modalità di compilazione già indicate per le altre operazioni (*risposte Agenzia delle Entrate 07.02.2017*).

SANZIONI: Ai sensi dell'art. 7 c. 4-bis del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 c. 1 lett. g) del DLgs. 24.09.2015 n. 158, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro per il fornitore dell'esportatore abituale **che effettua operazioni senza applicazione dell'IVA, prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale e di aver riscontrato l'avvenuta presentazione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate.**

Riferimento ns. circolari n. 55-61/2016 n. 12/2017.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani